



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta Marinelli A. Calce Inerti Srl - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 152453 del 24-07-2018, il S.U.A.P.E. del Comune di Perugia (PG) ha trasmesso alla Regione Umbria la richiesta di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 22 del 06/05/2015, aggiornata con atto n. 25 del 27/02/2017 della Ditta Marinelli A. Calce Inerti Srl, con sede legale ubicata in via Leonardo da Vinci n. 9, nel Comune di Corciano (PG) ed unità produttiva ubicata in voc. Monticchio, loc. Colle Umberto – Monte Petroso, nel Comune di Perugia (PG);

CONSIDERATO che la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Autorizzazione Unica Ambientale n. 22 del 06/05/2015;

VISTA la dichiarazione della Ditta in relazione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell’AUA n. 22 del 06/05/2015;

CONSIDERATO che:

- l’attività esercitata all’interno dell’insediamento produttivo oggetto del presente atto consta delle lavorazioni di:
 1. coltivazione di cava mediante:
 - 1.1. scotico e sbancamento del manto superficiale del terreno vegetale e relativo accantonamento per successivo reimpiego nella fase di recupero;
 - 1.2. estrazione della roccia dal fronte di cava a mezzo di escavatore;
 - 1.3. trasporto del materiale escavato all’area di lavorazione (piazzale di cava) di cui al successivo punto 2;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- 1.4. ricomposizione ambientale della cava;
 2. lavorazione di materiali lapidei su spiazzo antistante la cava mediante:
 - 2.1. frantumazione primaria e vagliatura, con separazione delle frazioni granulometriche 20÷40 mm, 40÷70 mm, 70÷120 mm e “sabbione”;
 - 2.2. frantumazione secondaria degli aggregati con distribuzione granulometrica 20÷170 mm e vagliatura, con separazione delle frazioni 0÷5 mm, 5÷12 mm, 12 ÷ 18 mm e > 20 mm;
 - 2.3. frantumazione terziaria degli aggregati con frazione granulometrica 5÷12 mm e vagliatura, con separazione di sabbia 0÷3mm;
 3. recupero di rifiuti non pericolosi appartenenti alle tipologie 7.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposte a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, su spiazzo antistante la cava mediante:
 - 3.1. approvvigionamento e stoccaggio in cumulo all'aperto;
 - 3.2. cernita con allontanamento delle frazioni indesiderate (carta, plastica etc.);
 - 3.3. frantumazione primaria, deferrizzazione e vagliatura;
 4. stoccaggio in cumuli del prodotto lavorato;
 5. carico su automezzo del cliente finale;
 6. recupero di rifiuti non pericolosi appartenenti alle tipologie 7.31 bis e 12.7 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposte a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, ai fini della ricomposizione ambientale della cava;
- gli impianti di frantumazione primaria, secondaria e vagliatura di cui al punto 3.3 sono azionati da motore diesel;
 - ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;

PREMESSO che, per il rilascio dell'autorizzazione, è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 28-02-2019 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 /90 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi: *“Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei*



Regione Umbria

Giunta Regionale

rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei pareri dei soggetti prima indicati e non presenti fisicamente alla riunione, considerando acquisiti gli assenti delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990, l'istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei documenti istruttori Allegato scarichi 1, Allegato scarichi 2 e nel documento istruttorio di ARPA per le emissioni in atmosfera modificato secondo le richieste della ditta.”;

VISTO il documento istruttorio redatto da A.R.P.A. Umbria e acquisito al protocollo regionale prot. n. E - 30693 del 15-02-2019;

PRESO ATTO del parere favorevole (prot. n. 2019/0052747 del 28-02-2019) del Comune di Perugia;

PRESO ATTO altresì della successiva nota della ditta Marinelli A. Calce Inerti Srl, acquisita al prot. reg. n. 44642 del 06/03/2019, di rettifica delle dichiarazioni rese in sede della Conferenza di Servizi del 28-02-2019;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di estrazione e lavorazione inerti della Ditta Marinelli A. Calce Inerti Srl, con sede legale ubicata in via Leonardo da Vinci n. 9, nel Comune di Corciano (PG) ed unità produttiva ubicata in voc. Monticchio, loc. Colle Umberto – Monte Petroso, nel Comune di Perugia (PG);

-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:

- a- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e di ARPA Umbria;
- b- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- c- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - c.1 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante:



Regione Umbria

Giunta Regionale

- adeguata umidificazione del fronte di cava in funzione del tenore di umidità della materia prima all'estrazione ed inoltre delle aree di carico/scarico dei materiali estratti, nonché dei cumuli di materiale polverulento, a mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua, anche tramite autobotte;
- umidificazione del tratto iniziale della viabilità di accesso al cantiere estrattivo con specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;
- adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico degli aggregati lapidei/rifiuti;
- mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta nella movimentazione dei materiali polverulenti (es. carico su camion del materiale estratto);
- bagnatura periodica con acqua delle vie di transito interne al cantiere estrattivo mediante autocisterna ovvero stabilizzazione chimica delle piste di cantiere;
- restrizione a 15÷20 km/h del limite di velocità dei mezzi all'interno dell'area del cantiere estrattivo;
- riprofilatura periodica delle strade interne al cantiere estrattivo non asfaltate con riporto di materiale umido;
- utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
- bagnatura del materiale alimentato ai processi di frantumazione e vagliatura per mezzo di nebulizzatori d'acqua installati sulle linee produttive, anche tramite autobotte;
- umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime/rifiuti, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua, anche tramite autobotte;
- adeguata carterizzazione dei trasportatori meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;
- realizzazione di barriera frangivento perimetrale, finalizzata al contenimento e alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento, nonché dell'impatto visivo e acustico;
- mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;
- installazione di un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di cantiere;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- c.2 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- c.3 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
- c.4 i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione ai sensi della Direttiva 97/68/CE, ovvero del regolamento (UE) 2016/1628;
- c.5 i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
- c.6 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- A STABILIRE che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore Tecnico
Dott.ssa Monia Velloni